



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

ORDINANZA N 49 /2017

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Catania,

- VISTA: la legge 08.07.2003, n. 172 recante *"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*;
- VISTO: il D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"* ed in particolare gli artt. 2 e 27 comma 6;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - *"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della navigazione da diporto"*;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 47/2015, in data 14.07.2015, relativa alla disciplina dell'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto;
- VISTA: la propria Ordinanza n° 46/2006 disciplinante i limiti alla navigazione vigenti nelle acque territoriali prospicienti il Compartimento marittimo di Catania;
- VISTO: Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 09.11.2004 istituyente l'Area Marina protetta delle Isole Ciclopi;
- VISTA: la propria vigente ordinanza di sicurezza balneare nr. 26/16 del 27.05.2016;
- VISTO: Il dispaccio n° 0009203 in data 03 febbraio 2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTO: il dp. prot. nr. 15036 del 06.08.2015 e prot. nr. 20473 in data 20.07.2016 della Direzione generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- VISTO: il dp. prot. nr. 35.02.00/ 17619 in data 19.06.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il Trasporto

marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

CONSIDERATA: la necessità di revisionare l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di disciplinare l'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

RITENUTO: opportuno procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori dell'attività di locazione/noleggio nel primario interesse della sicurezza della navigazione, al fine anche di prevenire l'utilizzo dei natanti da diporto per scopi diversi (vedasi trasporto passeggeri) dai predetti usi commerciali consentiti;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTI: gli atti di Ufficio;

ORDINA

PREMESSA

Ai fini della presente ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto) e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, si intende per:

- a) unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate richiamate nel precedente punto c;
- d) natanti da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- e) navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;
- f) uso commerciale unità da diporto:** l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Ne deriva che non è consentito il trasporto di persone o merci con unità da diporto adibite ai predetti usi commerciali;

- g) **locazione:** il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre;
- h) **noleggio:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) una unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente);
- i) **natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27 — comma 3 — lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

passaggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad un anno.

Art. 1

APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e successive modificazioni, l'utilizzo commerciale di natanti da diporto:
 - a. per finalità di locazione e noleggio, compresi i natanti da spiaggia;
 - b. come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersione o di addestramento subacqueo.
2. La presente ordinanza opera nei limiti del Circondario marittimo di Catania, e là stessa trova applicazione altresì all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Ciclopi, per la quale è fatta salva l'osservanza della disciplina di settore;
3. Esula dall'ambito di applicazione della presente Ordinanza tutto quanto concerne il trasporto passeggeri, nonché l'uso commerciale delle imbarcazioni e navi da diporto, per le quali si fa rimando alle pertinenti norme del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto.

Art. 2

NOLEGGIO E LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

1. I natanti da diporto adibiti all'attività di locazione/noleggio **possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali** di cui all'art. 2 del D.Lgs. 171/2005.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei cosiddetti natanti da spiaggia, come definiti in premessa al punto i), in ordine ai quali valgono le disposizioni di cui al successivo art. 5.
3. Le società o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione o noleggio con natanti da diporto stazionanti nel Circondario marittimo di Catania devono fare pervenire comunicazione d'inizio attività, in doppia copia (allegato A), in carta semplice, alla Capitaneria di porto di Catania;
4. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
 - b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
 - c) per ogni natante, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., contenente le informazioni di cui all'allegato B della presente Ordinanza. La stessa dichiarazione dovrà essere prodotta altresì per ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nel predetto allegato B;
 - d) allegato C — dichiarazione unità di salvataggio dedicata;
 - e) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
 - f) copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
 - g) copia del certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
 - h) copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI;
 - i) lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, ente e data rilascio).
5. La copia della comunicazione di inizio attività sarà restituita all'interessato con il visto di questa Capitaneria di porto.
L'Autorità marittima annoterà su un apposito registro la comunicazione di inizio attività che vale quale autorizzazione all'esercizio.
In caso di uso improprio dell'attività di locazione/noleggio la comunicazione, per come vistata, verrà ritirata.
6. Le imprese sono altresì tenute a comunicare a questa Capitaneria di porto ogni variazione ovvero la cessazione dell'attività, entro 7 giorni dal suo verificarsi eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori di cui al punto 4 lettera i) del presente articolo la cui variazione dovrà essere comunicata, con immediatezza anche via e mail, entro 48 ore.

7. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare semplice dichiarazione di prosieguo attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, la documentazione di cui al precedente punto 4). Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre ex novo la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.
8. Per la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata superiore a 750cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se iniezione diretta), a 1.300 cc (se a carburazione quattro tempi entro bordo), a 2.000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza superiore a 30 KW (40,8 Cv), il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica in corso di validità; identico accertamento va compiuto per la locazione di tutti gli acquascooters.
9. Per la locazione dei natanti con motore (esclusi gli acquascooters) con una cilindrata pari o inferiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se iniezione diretta), a 1.300 cc (se a carburazione quattro tempi entro bordo), a 2.000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza non superiore a 30 KW (40,8 Cv), il locatore deve verificare che il conducente abbia compiuto il 16° anno di età; lo stesso è tenuto ad informare il locatario/conduttore che non può effettuare una navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa se sprovvisto di patente nautica.
10. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto a noleggio:
 - a) è obbligatorio il possesso della patente nautica conseguita da almeno un anno e certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo;
 - b) prima della partenza deve essere effettuata una comunicazione all'Autorità marittima - via radio - con la quale vengono confermate il numero delle persone a bordo e la destinazione;
 - c) qualora i natanti siano impiegati in ore notturne gli stessi devono essere dotati di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;
11. I locatori di acquascooters devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
12. Le società di noleggio dovranno assicurare che il conducente di unità da diporto oggetto di un contratto di noleggio sia in possesso del Brevetto di Assistente ai Bagnanti rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana di Salvamento Acquatico (FISA), ovvero sia iscritto alla Gente di mare di prima o terza categoria.
13. E' fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento, che può identificarsi in una spiaggia, in un pontile galleggiante, ovvero in un ambito portuale per quelle unità ormeggiate su campi boe antistanti il porto, si intende quello dichiarato all'impresa nella documentazione esibita/da esibire alla Capitaneria di porto di Catania e che, deve coincidere con il luogo indicato nell'autorizzazione all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 cod. nav. ovvero nella concessione demaniale marittima in possesso.

14. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n °146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza:

- a. i natanti destinati alla locazione devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V del predetto Decreto;
- b. i natanti destinati al noleggio, invece, devono rispondere a quanto stabilito dagli allegati V e X della sopracitata norma, per il trasporto fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio.

Art. 3

NATANTI UTILIZZATI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

1. Le società o ditte (centri di immersione/addestramento) aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano effettuare l'attività di diving utilizzando natanti da diporto come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e stazionanti nel Circondario marittimo di Catania devono fare pervenire comunicazione d'inizio attività in doppia copia (allegato D), in carta semplice, a questa Capitaneria di porto.
2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
 - b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione delle attività di addestramento subacqueo all'immersione per i praticanti tale attività;
 - c) elenco dei natanti utilizzati per addestramento subacqueo, con elencazione delle loro caratteristiche principali;
 - d) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
 - e) copia eventuale certificato omologazione e dichiarazione di conformità;
 - f) copia del certificato uso del motore/dichiarazione di potenza;
 - g) indicazione della località in cui intende compiere la propria attività.
3. La copia dell'istanza sarà restituita all'interessato con il visto di questa Capitaneria di porto. L'Autorità marittima annoterà su un apposito registro la comunicazione di inizio attività che vale quale autorizzazione all'esercizio.
In caso di uso improprio dell'attività la comunicazione, per come vistata, verrà ritirata.
4. Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore.
5. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall'allegato V al Decreto 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del medesimo decreto.

6. Le imprese sono tenute a comunicare a questa Capitaneria di porto ogni variazione ovvero la cessazione dell'attività, entro 7 giorni dal suo verificarsi.
7. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di cui al presente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare semplice dichiarazione di prosieguo attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, la documentazione di cui al precedente punto 2). Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre *ex novo* la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.

Art. 4

OBBLIGHI GENERALI

1. E' fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nella presente ordinanza di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
2. Qualora le località dove si intendono svolgere le attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, disciplinate nella presente ordinanza, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione della Regione Sicilia /Enti locali competenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario marittimo di Catania.
3. Le attività disciplinate nella presente ordinanza possono essere effettuate solo in condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Le medesime attività sono pertanto vietate in presenza di condizioni meteo marine avverse. Per le attività di locazione e noleggio, è responsabilità dell'esercente segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario ovvero al noleggiatore, sospendendo le medesime attività. A tal fine il locatore/noleggiante dovrà disporre del bollettino Meteomar del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio, dandone conoscenza/visione alla parte all'atto della sottoscrizione del relativo contratto.
4. Prima di affidare il natante, il locatore/noleggiante deve:
 - a. assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza, dotato di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione da svolgere effettivamente;
 - b. consegnare al conduttore/locatario tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità;
 - c. informare il locatario sull'uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo, delle norme contenute nella presente Ordinanza, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, nonché di tutti i limiti di navigazione vigenti, ivi compresi quelli di velocità. Tale attività informativa dovrà avere riscontro agli atti del locatore su apposita documentazione sottoscritta dal locatario/conduttore ed acclusa in copia al contratto di locazione;
 - d. provvedere alla consegna di copia della comunicazione di inizio attività vistata da questa Capitaneria di porto che, unitamente alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti

ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia.

5. I natanti utilizzati per tali attività dovranno riportare, in maniera visibile, su apposita targhetta identificativa: NOME della ditta a cui appartengono e NUMERO PROGRESSIVO (esempio: Ditta ROSSI/01, ROSSI/02, ecc.);
6. Il contratto di locazione/noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte deve essere stipulato per iscritto, numerato progressivamente (es. 01/2012) e deve riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio), delle parti contraenti, del prezzo della locazione/noleggio. Il contratto di locazione dovrà riportare espressamente l'indicazione della responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra. Nel contratto di locazione dovranno essere indicati altresì gli estremi della patente nautica del conduttore, quando prevista, anche se coincidente con il locatario. Copia dello stesso contratto deve essere tenuta a bordo per l'esibizione in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.
7. Durante la decorrenza temporale di un contratto di noleggio è vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un altro soggetto.
8. Il titolare della società/ditta che effettua attività di locazione e noleggio natanti da diporto dovrà istituire due distinti registri, uno per la locazione e l'altro per il noleggio, in ogni parte conformi agli allegati E ed F ove dovranno essere annotati:
 - a. i contratti stipulati e corrispettivo pagato;
 - b. gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività di noleggio/locazione;
 - c. i dati anagrafici, estremi documento di riconoscimento e recapito telefonico mobile del locatario/noleggiatore. Se il locatario è anche il conduttore del mezzo locato riportare comunque gli estremi della patente nautica in possesso, se prevista;
 - d. estremi patente nautica, quando prevista, del conduttore se diverso dal locatario;
 - e. nome del dipendente della ditta adibito alla conduzione dell'unità noleggiata;
 - f. numero passeggeri e numero minori a bordo;
 - g. orario di inizio, previsto rientro, e fine della locazione e noleggio;

L'annotazione dei dati suddetti nei relativi registri dovrà essere contestuale alla decorrenza del contratto.

Tali registri dovranno essere vidimati con cadenza mensile da parte dell'Autorità Marittima competente per territorio.

9. Per il numero delle persone trasportabili si rinvia a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 146/2008, citato nella premessa, fermo restando che ai natanti da diporto adibiti al noleggio, per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a 12 si applicano le norme specifiche in materia a mente dell'art 78 del succitato decreto.
10. il locatore dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.

11. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di salvataggio in grado di prestare un tempestivo soccorso ai mezzi locati/noleggiati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.
12. conduttore/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.

Art. 5

LOCAZIONE DEI NATANTI DA SPIAGGIA

Fermo restando quanto previsto in materia di limiti della navigazione, la locazione dei natanti da spiaggia, come sopra definiti, è disciplinata come segue:

1. la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizione meteo marine assicurate. Pertanto è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50.	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00.	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50.	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50.	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50.	9 persone

3. per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
4. i natanti da spiaggia possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni;
5. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (es. Ditta ROSSI/01);
6. il locatore, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tale requisito;

7. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
8. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
9. l'esercente l'attività di locazione deve tenere un registro semplificato, come da facsimile in allegato G, in cui dovrà riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo;
10. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio;
11. la navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
13. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. La presente Ordinanza, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed abroga e sostituisce ogni disposizione in contrasto con la stessa.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di porto ed inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo comando.
3. I contravventori, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Catania, 07.07.2017

Fto IL COMANDANTE
CA (CP) Nunzio MARTELLO

Alla Capitaneria di porto di Catania

SEZ TECNICA

Comunicazione di inizio attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini
ricreativo e per gli usi turistici locali

Il
sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
_____ e residente a _____ in via _____ C.F.
_____, in qualità di legale rappresentante/procuratore della società
_____ con sede in _____ n.
_____ d'iscrizione della Camera di Commercio e Artigianato di _____,
REA _____, avente ad oggetto la:

locazione;

noleggio;

locazione e noleggio.

Con numero _____ natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Di ogni singolo natante utilizzato, individuato con numero progressivo, allega la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato B), in duplice copia completa e firmata, relativa alle caratteristiche tipologico-costruttive. Una copia, vistata dalla Capitaneria di porto di Catania, verrà conservato a bordo e vale quale autorizzazione all'esercizio dell'attività in parola.

Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'ordinanza _____/2017, l'unità dedicata al salvataggio è quella indicata nell'allegato C.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare entro 7 giorni dal loro avverarsi sia le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati contenuti nei quadri A,B,C dell'allegato B, nonché dell'allegato C all'ordinanza della Capitaneria di porto di Catania in riferimento, sia la cessazione dell'attività di locazione e/o noleggio per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Il sottoscritto dichiara altresì che l'Autorità marittima è da ritenersi, con la presente, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile che amministrativa che penale, per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel corso della propria attività.

Si allega:

- Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
- Lista dei nominativi dei conduttori impegnati con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, data di rilascio ed ente che ha provveduto al rilascio).

Luogo e data

Il Dichiarante

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

Alla Capitaneria di porto di Catania

SEZ TECNICA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N°445/200 ED S.M.I. IN
 RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE e/o NOLEGGIO DI NATANTI DA
 DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER USI TURISTICI LOCALI
 DA COMPILARE IN DUPLICE ORIGINALE PER CIASCUN NATANTE E CONSERVARE A BORDO IN
ORIGINALE**

Il/La _____ sottoscritto/a _____ natola _____ a
 _____ residente a _____ in Via _____
 C. F. _____ in qualità _____ di legale
 Rappresentante/procuratore della Ditta/Società _____ con sede in
 _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
 n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U.
 è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), con riferimento
 alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per
 fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità

DICHARA

QUADRO A	<i>Generalità della Ditta/Società</i>							
	<i>Denominazione Ditta/Società</i>							
	<i>Con sede a</i>				<i>in Via</i>			
	<i>Telefono/cellulare/mail</i>							
	<i>C. F. P.IVA</i>							
	<i>Referente per l'attività di noleggio/Locazione è il Sig.</i>							
	<i>Residente a</i>				<i>in Via</i>			
	<i>Tel.</i>		<i>cellulare</i>		<i>fax</i>			
	<i>Per la Ditta/Società avente sede all'estero</i>							
	<i>La</i>	<i>Ditta/Società</i>	<i>estera</i>	<i>elegge</i>	<i>domicilio</i>	<i>in</i>	<i>Italia</i>	<i>presso</i>
	<i>Indirizzo</i>							
	<i>Telefono cellulare le-mail</i>							

QUADRO B	Requisiti della Ditta/Società											
	<i>La Ditta/Società</i>											
	Esercita l'attività di locazione/noleggio/locazione e noleggio di natanti da diporto ed è iscritta (quando ciò sia previsto) al n° in data del Registro delle											
	Imprese presso la Camera di Commercio per l'Industria. l'Artigianato. l'Agricoltura di al numero con numero REA											
	il legale rappresentante/procuratore è il Sig. nato a il e residente in via n. tel. cell.											
QUADRO C	<u>Natante da diporto utilizzato per l'esercizio dell'attività di:</u> ☐ locazione, ☐ noleggio, ☐ locazione e noleggio, per fini ricreativi e per usi turistici locali e luogo di stazionamento. Il sotto indicato natante da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita alla presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà utilizzato per l'esercizio dell'attività ☐ Locazione ☐ Noleggio; ☐ Locazione e noleggio per fini ricreativi e per usi turistici locali ed è contrassegnato con il numero progressivo indicato a margine del prospetto: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME DITTA/ NUMERO PROGRESSIVO DEL NATANTE</th> <th>TIPO NATANTE, COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE, ESTREMI CERTIFICATO IDONEITÀ AL NOLEGGIO</th> <th>DIMENSIONI Lunghezza ft. Larghezza ft.</th> <th>Qualora provenisse da altri pubblici registri navali indicare relativa sigla e numero d'iscrizione nonché data di cancellazione da quel registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Il natante è: ☐ In proprietà alla Ditta/Società ☐ In Leasing ☐ Altro (specificare): Il luogo abituale di stazionamento del natante sopra descritto, utilizzato per lo svolgimento dell'attività di noleggio e/o locazione e che coincide con quello di cui all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 cod., ovvero alla concessione demaniale marittima in possesso, è nel Comune di _____, località _____				NOME DITTA/ NUMERO PROGRESSIVO DEL NATANTE	TIPO NATANTE, COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE, ESTREMI CERTIFICATO IDONEITÀ AL NOLEGGIO	DIMENSIONI Lunghezza ft. Larghezza ft.	Qualora provenisse da altri pubblici registri navali indicare relativa sigla e numero d'iscrizione nonché data di cancellazione da quel registro				
	NOME DITTA/ NUMERO PROGRESSIVO DEL NATANTE	TIPO NATANTE, COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE, ESTREMI CERTIFICATO IDONEITÀ AL NOLEGGIO	DIMENSIONI Lunghezza ft. Larghezza ft.	Qualora provenisse da altri pubblici registri navali indicare relativa sigla e numero d'iscrizione nonché data di cancellazione da quel registro								

Allegare fotocopia della seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
2. copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
3. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
4. copia del certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
5. certificato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF;
6. copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI.

Data

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE UNITA' DEDICATA AL SALVATAGGIO

Il/la _____ sottoscritto/ta _____ natola _____ a _____
 residente a _____ in Via _____
 C.F. _____ in qualità di legale
 Rappresentante/procuratore della Ditta/Società _____ con sede in _____
 _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
 n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U.
 è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), con riferimento
 alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggior di natanti da diporto per
 fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità dichiara

Unità da diporto dedicata al salvataggio

La sotto indicata unità da diporto, **di cui si allega la foto datata e firmata sul retro** e che viene unita alla
 presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà dedicata esclusivamente
 al salvataggio, così come prevista dall'articolo 4 comma 11 dell'Ordinanza n° _____ emessa in data
 _____ dalla Capitaneria di porto di Catania.

NOME DITTA	TIPO UNITA'	COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE	DIMENSIONI LUNGHEZZA F.T. LARGHEZZA F.T.

L'unità è:



In proprietà alla Ditta/Società



In Leasing

☐ Altro (specificare):

Il luogo abituale di stazionamento dell'unità sopra descritta è nel comune di _____,
 località _____

Data e luogo

Il Dichiarante

VISTO:
 AUTORITA' MARITTIMA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

ROGRESSIVO	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITA' LOCATARIO	DOCUMNETO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATANTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE		NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO DI INIZIO/FINE	
									ADULTI	BAMBINI	INIZIO	FINE

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA

